

D.Lgs. 3-2-1993 n. 29 - “Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”.

33. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

[1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza ^(56/a).

2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3 ^(56/b).

3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 ⁽⁵⁷⁾ ^(2/a) ^(57/a).

(56/a) Comma così modificato dall'art. 20, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(56/b) Comma abrogato dall'art. 20, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(57) Articolo così sostituito prima dall'art. 13, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.) e poi dall'art. 18, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, riportato al n. A/CII.

(2/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(57/a) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 30 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.